



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17132

Data: 04/01/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 11/12/2017 relativo all'incontro (8695) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 09/12/2017 tra HC ValpEagle (758) e Varese Killer Bees (719).

B) Precedenti:

Precedenti per A.S.D. Varese Killer Bees (719):

GSP17098 del 07/12/2017: ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018

C) Sanzione inflitta:

Perdita gara inflitte alla squadra dell' **A.S.D. Varese Killer Bees (719)** a tavolino con il punteggio di 18-0 ai sensi dell' Art. 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per violazione dell' Art. 10.3 delle N.O.F.A. IHL Division 1 – Anno Sportivo 2017/2018 per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare.

D) Motivazione:

A.S.D. Varese Killer Bees (719)

Il Giudice Sportivo

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l' incontro in questione è stato disputato, nonostante la squadra ospite abbia schierato soltanto 7 (sette) giocatori, di cui 6 di movimento ed un portiere, anziché i 22 (ventidue) previsti, di cui 20 di movimento e 2 portieri, come prescritto dall'art. 10.3 delle N.O.F.A. IHL Division 1 - Anno Sportivo 2017/2018;
- considerato che la previsione normativa riguardante il numero minimo di giocatori da indicare sul foglio di arbitraggio deve intendersi inderogabile, come da interpretazione autentica fornita dal Presidente della F.I.S.G., essendo posta a tutela dell'incolumità fisica degli atleti;
- considerato che la violazione di tale regola è sanzionata dall' Art. 30 del Regol. di giustizia con la perdita della gara da parte della squadra in difetto con il punteggio di 5-0 o con il maggior scarto di punti conseguito sul campo;
- verificato che nel caso in questione la squadra del Varese Killer Bees è già risultata sconfitta sul campo con il punteggio di 18 a 0 e che pertanto la perdita della gara a tavolino vada sancita con il punteggio 18-0 (maggiore scarto di reti);
- ciò premesso visti gli artt. 10.3 delle Norme Organizzative Federali Annuali – IHL Division 1 - Anno Sportivo 2017/2018 e 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino della società Varese Killer Bees con il punteggio di 18-0.

- visto l'art. 30, n.2 del Regolamento di Giustizia



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

trasmette

gli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società Varese Killer Bees.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.S.D. Varese Killer Bees (719).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi